



QUESITO n. 1

Oggetto: Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 91 del Dlgs 163/2006 concernenti i lavori di allargamento del tratto di strada comunale dalla località Cubiet al Colle d'Arlaz nel Comune di Montjovet CIG 0816416FC7 CUP C14E09000070006.

QUESITO

Quale è la corretta interpretazione di quanto richiesto ai punti 23 e 24 del disciplinare di gara?

Per soddisfare i requisiti pare di capire che si debbano considerare servizi comprendenti obbligatoriamente progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori relativi alla classe Vlb (anche espletati singolarmente). L'interpretazione che noi diamo a questo punto è la seguente: si possono usare servizi differenti (per i quali può essere stato svolto anche un solo livello progettuale o solo la DL) basta che siano presenti sia la progettazione definitiva, che quella esecutiva che la direzione lavori, sino al raggiungimento del requisito richiesto.

Tale interpretazione però pare essere in contraddizione con quanto richiesto al punto 24 per quanto riguarda i 2 servizi di punta. Se io potessi vantare servizi espletati singolarmente a questo punto diventerebbero 3 per soddisfare la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori e non più 2.

RISPOSTA

Si riporta in premessa lo stralcio del paragrafo "2.2. Indicazioni sulla specificazione dei requisiti" della Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario)

Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, secondo cui "la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati "servizi di punta") debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. (...) l'obiettivo [della norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare").

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto.

“

Ciò premesso, per quanto concerne l'interpretazione dei punti 23 e 24, alla luce di quanto sopra riportato si precisa che è sufficiente aver eseguito una delle due fasi progettuali o la direzione lavori fino al raggiungimento dell'importo lavori per la classe e categoria indicata e che è sufficiente dimostrare l'espletamento di due lavori di punta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Giovanni CHIODO